



COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO

Provincia di Catania

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SETTORE 1° N. 256 DEL 21-11-2012

OGGETTO: Liquidazione spese registrazione sentenza Tribunale di Acireale n. 17/2010 su D.I. n. 47/06.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1°

Premesso che:

Con atto di transazione del 20/05/2010 intervenuto tra la ditta ACIAMBIENTE S.p.A. e il Comune di Acì S. Antonio è stato pattuito, il pagamento da parte del Comune di Acì S. Antonio delle tasse di registrazione per i provvedimenti oggetto della stessa;

Visto l'avviso di liquidazione notificato all'Ente in data 15/10/2012 per € 455.13 per registrazione sentenza Tribunale di Acireale n. 17/2010 su D.I. n. 47/06;

Considerato che dal mancato pagamento potrebbero scaturire sanzioni e interessi;

Visto lo Statuto e il vigente Regolamento di contabilità;

Intenuto di dover dar corso alla sua liquidazione ai sensi dell'art. 184 del D.L. 267/00;

DETERMINA

Impegnare la somma complessiva di € 455.13 sul cap. 82 del Bilancio anno 2012;

Liquidare e pagare all'Agenzia delle Entrate di Acireale, la somma di € 455.13 con versamento giusta modello F23, con quietanza della dipendente Nicolosi Vittoria;

In conformità ai principi statutari e della L.R. 10/91, il presente atto, esecutivo e non soggetto a controllo, sarà pubblicato all'albo pretorio on line.

V N

IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE

Dott. Giuseppe Romano

Visto per la copertura finanziaria

IL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto il sopra riportato atto di liquidazione;

Esce trattata la regolarità della documentazione prodotta dalla ditta e della documentazione trasmessa dal responsabile del servizio;

Intenuto di dover dare corso al relativo pagamento ai sensi dell'art. 185 del D.L. 267/00;

Visto lo statuto ed il vigente regolamento di contabilità;

AUTORIZZA L'EMISSIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO

Acì S. Antonio li,

04/11/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Euro 10,00

Copia per il contribuente

MODULARIO
F-TASSE - 18 bis

Agenzia
Entrate

Dr. Nicola

MOD.16 MECC (Tasse)

AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA
IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

AVVISO NUM. 2010/001/SC/000000017/0/002

DIREZIONE PROVINCIALE DI CATANIA
UFFICIO TERRITORIALE DI ACIREALE (TXD)

Il sottoscritto DIRETTORE PROVINCIALE CAGGEGI LAURA

avverte

COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO

C.F. 00410340871

DOMICILIATO IN
VIA REGINA MARGHERITA 8 95025 ACI SANT'ANTONIO (CT)
IN QUALITA' DI ATTORE

che in relazione ALLA SENTENZA CIVILE N. 000000017/2010

DEL 19/01/10 EMESSO DAL TRIBUNALE DI ACIREALE

e per i seguenti motivi:

MANCATA REGISTRAZIONE SENTENZA N.17/10 REP.56/10 TRIB. ACIREALE COMUNE ACI S.
ANTONIO C/ ACIAMBIENTE SPA -OPPOSIZIONE DECR.ING. 47/06-

le imposte, le sanzioni pecuniarie e gli interessi di mora sono stati liquidati come segue:

REGISTRO: ALTRE VOCI - PROP.	109T	431,00
ENTR. EVENT. AG.DELLE ENTRATE	806T	20,00
TRIBUTI SPECIALI E COMPENSI	964T	4,13

TOTALE DOVUTO 455,13 EURO

DATA

09/10/2012

IL DIRETTORE PROVINCIALE

CAGGEGI LAURA

Gestione e Controllo Atti
Carp Team
Sig.ra Concetta Cannavò

COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO

15 OTT. 2012

Prot. N. 19805

* Firma su delega del Direttore Provinciale

DEFINIZIONE DELLE SOLE SANZIONI - Art. 17 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

Entro il termine previsto per la proposizione del ricorso è ammessa la definizione agevolata delle sole sanzioni con il pagamento di un importo pari ad un terzo della sanzione irrogata; l'importo da pagare non può essere, in ogni caso, inferiore ad un terzo della somma delle sanzioni minime previste dalla legge per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.

La definizione agevolata non è ammessa per le sanzioni irrogate per omesso o ritardato pagamento, nonché quando la sanzione è stata determinata dall'ufficio in applicazione dell'art. 13 del d.lgs. n. 472/1997, ovvero per le sanzioni dovute sugli importi liquidati a seguito di decisione delle Commissioni tributarie.

PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE TRIBUTARIA - Art. 47 bis del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

Ai sensi dell'articolo 17-bis del d.lgs. n. 546/1992, con riferimento agli atti notificati dal 1° aprile 2012, per le impugnazioni di valore non superiore a ventimila euro, il contribuente che intende proporre ricorso è tenuto a presentare istanza di reclamo-mediazione a pena di inammissibilità del ricorso stesso. L'istanza può contenere una motivata proposta di mediazione, completa della rideterminazione dell'ammontare della pretesa.

Decorsi novanta giorni senza che sia intervenuto l'accoglimento dell'istanza o senza che sia stata conclusa la mediazione con riduzione delle sanzioni al 40%, il reclamo-mediazione produce gli effetti del ricorso.

Le indicazioni di seguito riportate riguardanti il ricorso devono intendersi riferite anche all'istanza di reclamo-mediazione in quanto compatibili.

RICORSO AVVERSO L'AVVISO DI LIQUIDAZIONE - d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

QUANDO PRESENTARE IL RICORSO - Il contribuente che sceglie di impugnare l'avviso di liquidazione ha 60 giorni di tempo dalla data di notifica per presentare ricorso, tenendo conto che il conteggio dei giorni è sospeso nel periodo che va dal 1° agosto al 15 settembre.

A CHI PRESENTARE IL RICORSO - Il contribuente deve intestare il ricorso alla Commissione tributaria provinciale di CATANIA

e notificarlo (art. 4 d.lgs. n. 546/1992) ad AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI CATANIA

VIA MONSIGNOR DOMENICO ORLANDO N.1 - 95126, CATANIA (CT)

COME NOTIFICARE IL RICORSO - La notifica può avvenire tramite:

- ufficiale giudiziario (articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile);
- consegna diretta alla Direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate, che rilascia la relativa ricevuta;
- spedizione con plico raccomandato senza busta con ricevuta di ritorno.

DATI DA INDICARE NEL RICORSO:

- la Commissione tributaria provinciale a cui si presenta ricorso;
- le generalità di chi presenta ricorso;
- il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, d.l. n. 98/2011);
- l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte;
- il rappresentante legale, se trattasi di società o ente;
- la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente eletto;
- la DIREZIONE PROVINCIALE DI CATANIA
- il numero dell'avviso di liquidazione;
- i motivi del ricorso;
- le conclusioni, ovvero la richiesta che viene rivolta alla Commissione tributaria provinciale, e la dichiarazione dalla quale risulta il valore della lite, pari all'importo dei soli tributi contestati, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (art. 14, comma 3 bis, DPR n. 115/2002);
- la firma di chi presenta ricorso o del difensore incaricato.

Se l'importo contestato è pari o superiore ad 2.582,28 euro, esclusi gli interessi e le sanzioni (oppure, in caso di contestazioni relative esclusivamente a sanzioni, se il loro ammontare è pari o superiore ad 2.582,28 euro), il contribuente deve essere obbligatoriamente assistito da un difensore appartenente ad una delle categorie indicate nell'art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992.

COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - Il contribuente, entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso, a pena di inammissibilità, deve costituirsi in giudizio, cioè deve depositare presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale il proprio fascicolo contenente l'originale del ricorso, nonché del contestuale reclamo qualora proposto, se è stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario, oppure la copia se è stato consegnato o spedito per posta, con attestazione di conformità all'originale.

In caso di istanza di reclamo-mediazione, il contribuente deve costituirsi in giudizio nel termine di 30 giorni dal decorso dei 90 giorni dalla notifica dell'istanza o, se anteriore, dalla data di ricevimento del diniego o accoglimento parziale.

Il fascicolo contiene inoltre: 1) la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale; 2) la documentazione relativa al contributo unificato; 3) la fotocopia dell'avviso di liquidazione, completo della documentazione relativa alla notifica; 4) la nota di iscrizione a ruolo, contenente l'indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell'atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notificazione del ricorso.

Il soccombente in giudizio può essere condannato a pagare le spese.

Prima della costituzione in giudizio è dovuto il contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 6-quater, del DPR n. 115/2002, in base al valore della controversia. Tale valore, determinato ai sensi dell'art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 546/1992, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.

Il ricorso non sospende la riscossione, a meno che si tratti di imposta suppletiva.

TARDIVO PAGAMENTO - Art. 13, comma 2, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471

Ove il pagamento dei tributi non venga effettuato entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica del presente avviso, l'ufficio applicherà una sanzione pari al 30% delle imposte dovute nonché gli interessi maturati, a meno che il contribuente si sia avvalso delle norme sul ravvedimento di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 472/1997.

MODALITA' DI PAGAMENTO - d.lgs. 9 luglio 1997, n. 237

Il pagamento potrà essere effettuato presso banche, uffici postali o agenti della riscossione utilizzando l'allegato Mod. F23. Qualora in luogo del Mod. F23 allegato, venga utilizzato quello reperibile presso gli enti sopra indicati, si raccomanda di ricopiare integralmente, sul modello utilizzato per il versamento, i dati riportati su quello allegato, ponendo particolare attenzione al numero di riferimento.

ULTERIORI INFORMAZIONI PER IL CONTRIBUENTE :

- Ufficio al quale rivolgersi per informazioni o promuovere un riesame dell'atto per l'esercizio del potere di autotutela:

DIREZIONE PROVINCIALE DI CATANIA - UFFICIO TERRITORIALE DI ACIREALE

- Funzionario responsabile del procedimento: DOTT. MARIA DI GUARDO



**MODELLO DI PAGAMENTO:
TASSE, IMPOSTE, SANZIONI
E ALTRE ENTRATE**

1. VERSAMENTO DIRETTO AL CONCESSIONARIO DI

--

2. DELEGA IRREVOCABILE A

--

AGENZIA/UFFICIO

PROV

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

3. NUMERO DI RIFERIMENTO (*)

T X D 2 0 1 2 7 1 0 0 0 2 4 8 2 4

DATI ANAGRAFICI

COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

NOME

DATA DI NASCITA

4. COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO																			
SESSO M o F	COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE	PROV	CODICE FISCALE		giorno	mese	anno												
			0 0 4 1 0 3 4 0 8 7 1																

COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

NOME

DATA DI NASCITA

5.																			
SESSO M o F	COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE	PROV	CODICE FISCALE		giorno	mese	anno												

DATI DEL VERSAMENTO

6. UFFICIO O ENTE 7. COD. TERRITORIALE (*) 8. CONTENZIOSO 9. CAUSALE 10. ESTREMI DELL'ATTO O DEL DOCUMENTO

T X D					R I G	2 0 1 1 0 0 0 1 S I C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 0
codice	sub codice (*)					Anno: Numero:

11. CODICE TRIBUTO

12. DESCRIZIONE (*)

13. IMPORTO

14. COD. DESTINATARIO

1 0 9 T	REGISTRO: ALTRE VOCI - PROP.	431,00	
8 0 6 T	ENTR. EVENT. AG.DELLE ENTRATE	20,00	
9 6 4 T	TRIBUTI SPECIALI E COMPENSI	4,13	

PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO

455,13

EURO (lettere)

QUATTROCENTOCINQUANTACINQUE / 13

ESTREMI DEL VERSAMENTO

(DA COMPILARE A CURA DEL CONCESSIONARIO, DELLA BANCA O DELLE POSTE)

DATA			CODICE CONCESSIONE/BANCA/POSTE	
giorno	mese	anno	AZIENDA	CAB/SPORTELLI

--

(*) RISERVATO ALL'UFFICIO

COPIA PER EVENTUALE PRESENTAZIONE ALL'UFFICIO